

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 26/12/2012

Svolgimento del processo

Con atto ricevuto da questa Commissione il 30 giugno 2010, il Curatore Fallimentare della s.r.l. C.M. ha impugnato il provvedimento notificatogli il 7 maggio 2010 con il quale la competente Agenzia delle Entrate, Ufficio di Romano di Lombardia, ha negato il rimborso del credito IVA relativo all'anno d'imposta 2005, pari ad Euro 335.474,00.=, di cui il ricorrente ha chiesto il rimborso con istanza protocollata il 20 aprile 2007.

A sostegno della sua domanda (intesa, testualmente, ad ottenere "... l'annullamento dell'atto di diniego ... e la condanna dell'Agenzia delle Entrate al rimborso del credito IVA per l'ammontare di Euro 335.474,00.= ..."), il Curatore ha sostenuto: che nell'ottobre 2006 la fallita s.r.l. C.M. ha presentato la dichiarazione IVA 2006, relativa all'anno 2005, esponendo un credito per Euro 335.474,00.=, omettendo però il deposito del modello V.R.; che gli Organi Fallimentari, a norma dell'art. 21 D.Lgs. n. 546/1992, hanno domandato il rimborso del citato credito IVA, che è stato tuttavia negato dall'Agenzia delle Entrate sia per la pretesa discordanza tra il fatturato dichiarato e la movimentazione delle merci (dichiarate fra gli acquisti e le rimanenze), sia per il divario tra il primo e il costo del venduto, sia, da ultimo, per l'irritualità dell'istanza di rimborso del Curatore (non conforme alle disposizioni di cui agli artt. 30 e 38 bis della Legge IVA); che i motivi del diniego opposto dall'Amministrazione Finanziaria sono illegittimi, in quanto affatto generici e comunque perché si sostanziano nel disconoscimento del credito IVA risultante da una dichiarazione della fallita che non è stata oggetto né di rettifica né di accertamento da parte dell'Amministrazione Tributaria; che, in ogni caso, anche dal punto di vista formale la domanda di rimborso del Curatore è corretta, in quanto conforme al disposto del IV comma dell'art. 30 della Legge IVA. Costituendosi in giudizio, la competente Agenzia delle Entrate ha confutato, partitamente, i motivi d'impugnazione del contribuente, precisando che il Fallimento ha Ceduto l'intero credito di cui ha chiesto il rimborso alla S.p.A. La Colombo Finanziaria, e sostenendo, in sintesi: che l'Agenzia delle Entrate, esaminando l'istanza del Curatore Fallimentare e la documentazione alla stessa allegata, ha accertato che la fallita ha compiuto irregolarità sotto il profilo gestionale che l'hanno indotta dapprima a sospendere, e poi a rigettare il richiesto rimborso stante l'insussistenza dei requisiti voluti dalla legge per la corretta formazione e spettanza del credito IVA in discussione; che l'esercitato potere istruttorio è del tutto legittimo potendo essere disconosciuto il credito IVA anche in sede d'esame della relativa domanda di rimborso al fine di stabilire la sussistenza dei requisiti per il suo accoglimento; che la mancata presentazione da parte della società del modello V.R. è stata successivamente sanata dal Curatore fallimentare attraverso l'esplicita istanza da questi formulata a norma della residuale disposizione di cui all'art. 21 del DPR n. 546/1992.

Così sommariamente ricostruite le rispettive prospettazioni delle parti, il Collegio deve preliminarmente verificare la sussistenza dell'interesse e della legittimazione ad agire del Curatore del Fallimento della s.r.l. C.M., avendo egli disposto - con contratto di cui la Commissione ha domandato, ed ottenuto, l'acquisizione agli atti - del credito IVA della fallita a favore della S.p.A. La Co. Finanziaria, che ha acquistato a fronte del pagamento del prezzo di Euro 235.023,00.=.

In merito, la Commissione osserva che il richiamato negozio di cessione prevede l'espressa garanzia, da parte del cedente Fallimento, sull'effettiva esistenza del credito IVA oggetto di trasferimento (cfr. art. 9: "... il Curatore Fallimentare dott. Filippo Guastella dichiara che l'imposta sul valore aggiunto chiesta a rimborso è totalmente detraibile ..."): cosicché, sono certi l'interesse, e la legittimazione del ricorrente, a contestare il provvedimento dell'Amministrazione Finanziaria sulla sua istanza dell'aprile 2007 (al fine di

evitare, in difetto, di dover risarcire la cessionaria dei danni conseguenti il mancato rimborso del credito IVA ceduto).

Superata così questa questione di ordine preliminare, la Commissione giudica che, nel merito, il ricorso del Curatore Fallimentare debba essere accolto.

Valgono, a sostegno di quest'affermazione, le concorrenti ragioni che seguono.

Con il provvedimento qui opposto, l'Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente contestato l'esistenza stessa del credito dichiarato dalla fallita, di cui il Curatore ha chiesto il rimborso, e non si è limitata a verificarne la spettanza nelle forme e alle condizioni previste dagli artt. 30 e 38 bis della Legge IVA (salvo per il fatto, poi giudicato dall'Ufficio in questa sede contenziosa non rilevante, che la fallita non aveva presentato il modello V.R.).

Così dicendo, l'Amministrazione Finanziaria non si è limitata a contestare il fatto costitutivo del diritto del contribuente e la sua sussistenza, ma ha formulato eccezioni che influiscono sull'entità dell'imposta dichiarata, la cui esistenza (o meglio, la sussistenza di una sua eccedenza in favore del contribuente) è stata sostanzialmente e risolutamente negata.

Va poi osservato che la fase di accertamento in rettifica è affatto distinta dalla valutazione successiva circa il rimborso dell'imposta versata eccedente quella definitivamente dovuta, supponendo detta ultima verifica l'assoluto esaurimento di quella precedente di accertamento.

Ebbene, con l'atto di diniego in discussione, l'Ente resistente ha giudicato che il credito IVA fosse artificiosamente gonfiato da una rilevante quantità di merci cedute ma non fatturate, ed ha, sulla scorta di detta conclusione (avvalorata dalla discordanza tra il fatturato e la movimentazione delle merci dichiarate fra gli acquisti e le rimanenze, nonché dal divario tra il fatturato e il costo del venduto), oggettivamente articolato una vera e propria rettifica della dichiarazione della contribuente a norma dell'art. 55 del DPR n. 633/1972 (il provvedimento datato 4 maggio 2010, al I comma di pagina 2, dà invero atto che questo è il reale intendimento dell'Amministrazione Finanziaria). Ma la formale e dettagliata contestazione circa la reale esistenza del credito IVA dichiarato dalla fallita poteva essere formulata solo attraverso la rettifica della dichiarazione o l'accertamento induttivo, in quanto il procedimento innescato dall'istanza della parte era di per sé diretto solo a verificare la spettanza del richiesto rimborso in forza delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 38 bis della Legge IVA, che prescrivono specifiche forme e condizioni per ottenerlo.

La Commissione giudica dunque che l'operato dell'Ufficio debba essere censurato, perché la fase dell'accertamento in rettifica o d'ufficio è nella fattispecie preclusa essendo spirato il termine decadenziale previsto dalla legge per darvi corso.

Avendo invece l'Agenzia delle Entrate messo in discussione la determinazione quantitativa dell'imposta dichiarata dalla parte, ed avendo quindi contestato l'entità della stessa oltre i termini di legge e durante l'esame della sussistenza del fatto costitutivo della domanda di rimborso presentata dalla contribuente, l'Amministrazione Finanziaria si è illegittimamente avvalsa di un potere accertativo (nella fattispecie diretto, stante la ravvisata illegittimità e irregolarità delle operazioni compiute dalla fallita, a paventare la sussistenza di una pretesa tributaria nei confronti della stessa) che le era ormai precluso.

Va però verificato se nella fattispecie sussistano elementi impeditivi per accogliere la domanda del ricorrente, e quindi se siano presenti nella fattispecie i presupposti voluti dagli artt. 30 e 38 bis del DPR n. 633/1972.

In merito, il Collegio osserva che nell'atto di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha abbandonato l'eccezione formale circa la mancata presentazione da parte delle

contribuente del modello V.R., giacché ha preso atto che il Curatore Fallimentare ha comunque presentato la sua domanda di rimborso a norma della "... residuale previsione di cui all'art. 21 del D.Lgs 546/92 ..."

Non è dunque più in discussione in questa sede contenziosa la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa del Curatore del Fallimento della s.r.l. C.M.. La quale deve essere pertanto giudicata fondata.

Stante l'obiettivo particolarità della materia trattata, la Commissione giudica tuttavia che sussistano nella fattispecie le gravi ed eccezionali ragioni volute dalla legge per disporre à compensazione per intero tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione, accoglie il ricorso e condanna l'Amministrazione Finanziaria, com'è esplicitamente richiesto dal Curatore del Fallimento s.r.l. C.M., al rimborso a favore di quest'ultimo dell'importo di Euro 335.474,00.=, oltre gli interessi di legge dalla domanda. Compensa fra le parti le spese di lite.